

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA

52.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Relatore</i>	3, 6, 8, 14, 19, 20
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	3	CRISTOFORI NINO	11, 16
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		DIGLIO PASQUALE	13, 14, 16, 26, 27, 28, 32
Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (3573)		IANNI GUIDO	4, 9, 17, 31
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	3, 4, 7, 9, 17 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29	LOBIANCO ARCANGELO	13, 17, 25, 27, 28, 29, 33
AGOSTINACCHIO PAOLO	6, 30	MENEGHETTI GIOVANNI	18, 19, 20
BAMBI MORENO	32	NEBBIA GIORGIO	32
BELLINI GIULIO	16	PANDOLFI FILIPPO MARIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	7, 8, 12, 14 17, 19, 20, 21, 24, 28
BINELLI GIAN CARLO	5, 12, 26, 27, 29	Votazione segreta:	
		MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	34

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,40.

GIAN GAETANO POLI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, gli onorevoli Mongiello, Mora, Toma e Zaniboni, sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Pedroni, Micolini, Lops e Cristofori.

Discussione del disegno di legge: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (3573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data odierna, di esprimere il seguente parere sul disegno di legge:

« Parere favorevole sul testo trasmesso dalla Commissione di merito, con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " la presente disposizione cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio ";

all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole " concorre con le proprie valutazioni all'impostazione " con le seguenti: " viene consultata sulla impostazione ";

all'articolo 7, sopprimere la parte relativa all'istituzione, disciplina ed ordinamento della cosiddetta sezione speciale per le attività svolte dall'ICE nella materia agricola, sostituendola con norme che riconducano nell'ordinamento vigente le attribuzioni di natura amministrativa, già attribuite alla sezione speciale, con la definizione di ordinarie competenze del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'ICE, anche con strutture speciali nell'ambito dell'istituto e con le nuove conseguenti dotazioni organiche. In questo ambito potranno essere previste forme di sola consultazione delle organizzazioni interessate e delle strutture cooperative ».

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data odierna, di esprimere il seguente parere sul disegno di legge: « Parere favorevole, con la seguente osservazione: si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla inutilità della norma prevista dal comma 7 dell'articolo 4, che potrebbe anche creare problemi di tipo costituzionale ».

L'onorevole Campagnoli ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione già svolta nel mese di giugno, allorquando il disegno di legge era in sede legislativa prima della rimessione in Aula ed alla relazione integrativa svolta il 30 settembre in sede di presentazione del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

GUIDO IANNI. Chiedo una breve sospensione della seduta per poter valutare gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 15,10.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-1990 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 11, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completa-

mento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.

5. Sono assunti come obiettivi unificati delle iniziative finanziarie dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

Gli onorevoli Ianni, Binelli, Toma e Bellini hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le somme:

16.500 miliardi *con:* 21.250 miliardi;

2.765 miliardi *con:* 2.815 miliardi;

3.000 miliardi *con:* 4.145 miliardi;

3.250 miliardi *con:* 4.435 miliardi;

3.585 miliardi *con:* 4.825 miliardi;

3.900 miliardi *con:* 5.030 miliardi.

1. 1.

L'onorevole Agostinacchio ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: Le somme di cui al comma 1 sono destinate altresì a finanziare gli interventi per la fiscalizzazione dei contributi agricoli unificati.

1. 2.

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: Le azioni di cui ai numeri 1 e 3, nelle regioni meridionali, al fine della ripartizione delle somme, saranno realizzate nel rispetto dei principi e dei criteri generali per gli interventi nel Mezzogiorno d'Italia.

1. 3.

Faccio presente che alcuni degli emendamenti presentati a questo ed ai successivi articoli, comportando onere per lo Stato, verranno posti in votazione solo in via di principio; una loro eventuale approvazione dovrà intendersi come espressione della volontà della Commissione per l'invio alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

GIAN CARLO BINELLI. Il gruppo comunista ha presentato alcuni emendamenti i quali riguardano, in sostanza, l'aumento della dotazione finanziaria di questo disegno di legge.

Per non dovere ripetermi in seguito, nel corso dell'esame dei nostri emendamenti ad altri articoli, concernenti sempre l'aumento della dotazione finanziaria, approfitto del mio intervento sull'articolo 1 e dell'illustrazione del nostro emendamento 1. 1 — che è quello a carattere globale — per comprendere in tale illustrazione anche gli altri nostri emendamenti.

In sostanza, l'emendamento 1. 1 tende ad elevare da 16.500 miliardi di lire a 21.250 miliardi di lire la dotazione complessiva del disegno di legge in discussione. Ovviamente, tale aumento complessivo comporta una riformulazione della suddivisione anno per anno della cifra totale, nonché una suddivisione diversa — ma sempre in aumento — delle cifre previste dal provvedimento per le competenze regionali, per quelle ministeriali, per il Piano agricolo nazionale e per quello forestale, e così via.

Grosso modo, proponiamo emendamenti che, se fossero approvati, aumenterebbero di circa 5 mila miliardi la dotazione finanziaria del provvedimento. Del

resto, i colleghi ricorderanno che la nostra originaria proposta era assai maggiore, ma da quando è iniziato in Commissione l'esame della legge pluriennale abbiamo cercato di ancorarci il più possibile a valutazioni che fossero sostenute non solo da noi, ma da un ampio schieramento di forze parlamentari e di organizzazioni professionali. I 21 mila e 250 miliardi corrispondono, esattamente, alla richiesta unitaria avanzata da tutte le regioni italiane: Abbiamo quindi inteso ancorarci ad una richiesta di stanziamenti pubblici per l'agricoltura che fosse meditata e mediata: una richiesta per niente demagogica, corrispondente alle esigenze chiare ed acclamate della nostra agricoltura.

In sostanza, si è stimata, per il settore agricolo, una esigenza annua di 4 mila miliardi. La nostra proposta cercava e cerca quindi di rispondere a tale esigenza. Ed in tutta la discussione della legge pluriennale, ed anche oggi, abbiamo cercato di tener presente quanto negli ultimi anni è venuto a determinarsi nel settore dell'agricoltura, che ha registrato, in primo luogo, una sensibile caduta degli investimenti. Pur non volendo citare tabelle che mi ero riproposto di portare all'attenzione dei colleghi, verificando gli investimenti nel settore appare evidente che nell'arco di tempo, *grosso modo* collocabile dal 1978 ad oggi la discesa degli investimenti è alquanto sensibile.

Un altro elemento di cui abbiamo voluto tener conto, nel proporre l'aumento della dotazione finanziaria nella legge pluriennale, è relativo all'indebitamento a breve dell'agricoltura italiana, indebitamento che è enormemente cresciuto in questi ultimi anni. Le ragioni di ciò sono riconducibili sia a fatti strutturali, sia a fatti contingenti quali, ad esempio, le ondate di maltempo che si sono abbattute frequentemente sul nostro paese e che hanno fatto innescare i meccanismi del ricorso a prestiti e a mutui da estinguersi nell'arco di cinque anni. Questi indebitamenti a breve hanno una loro immediata incidenza sulla capacità delle aziende di accesso al mercato. In considerazione di

tale fatto, il gruppo comunista è promotore di una proposta di legge tendente a trasformare i mutui a breve termine in mutui decennali, ed è convinto che anche questo sia un suggerimento di cui tener conto se si vogliono affrontare realmente i problemi della nostra agricoltura.

Infine, abbiamo voluto tener conto del fatto che negli ultimi anni, ovverosia da quando è scaduta la « legge quadrifoglio », gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria sono risultati addirittura inferiori ai precedenti, e la situazione si è andata vieppiù aggravando, tant'è che quest'anno gran parte delle somme, che pur erano state stanziare, non sono state rese spendibili.

Quando discutemmo della legge finanziaria, la maggioranza, ed in particolare il Governo, non vollero tener conto delle nostre preoccupazioni, e cioè del fatto che i tempi di approvazione della legge medesima avrebbero potuto essere molto lunghi con il rischio concreto di non poter ripartire, se non alla fine dell'anno, gli stanziamenti previsti. A suo tempo, non si volle tener conto della proposta da noi avanzata, ovverosia quella di stanziare, almeno per l'anno 1986, quelle somme previste da leggi esistenti — mi riferisco alle leggi n. 403 e n. 984 — che avrebbero consentito una erogazione di fondi all'aprile 1986, ad esempio e non al gennaio del 1987.

È, pertanto, in considerazione di tutti i fattori che ho più sopra evidenziato che il gruppo comunista ha proposto ed intende proporre emendamenti che, per quanto riguarda i successivi articoli del disegno di legge, verranno specificamente illustrati non solo per le competenze ministeriali ma anche per quelle delle regioni, della forestazione, eccetera.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Gli emendamenti da me presentati all'articolo 1 risultano in linea con quanto ho già detto discutendo del differimento dei termini di scadenza dei contributi agricoli. Riteniamo adesso di aver individuato negli oneri che marginalizzano le aziende e le

imprese agricole, una delle concause della crisi del settore.

Partendo da questa premessa, e discutendo di interventi programmati per un periodo non breve, non è possibile prescindere dall'ipotesi che possa realizzarsi ciò che noi consideriamo un'esigenza, vale a dire la fiscalizzazione degli oneri gravanti sull'agricoltura. In vista di questo obiettivo, che riteniamo necessario se veramente si intende procedere alla ristrutturazione delle aziende, così da renderle competitive, non è assolutamente discutibile l'opportunità di prevedere quanto è detto in un mio emendamento, vale a dire la destinazione di parte di queste somme ad interventi diretti alla fiscalizzazione.

È ovvio, altresì, che parlando di marginalizzazione delle imprese mi riferisco ad una particolare situazione, cioè quella riguardante il Mezzogiorno d'Italia. È opportuno che venga ribadita l'esigenza di non prescindere, nella destinazione di queste somme, dai criteri generali e dai principi fissati nelle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno. poiché ritengo che non vi debbano essere ostacoli al riguardo, non essendo possibile prevedere un indirizzo in contrasto con la normativa generale, questa volontà unanime può essere a mio avviso ribadita tramite l'approvazione degli emendamenti in esame.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario ai tre emendamenti presentati all'articolo 1.

All'onorevole Binelli faccio osservare che, certamente, un aumento della dotazione di questa legge pluriennale di spesa collegata al piano agricolo alimentare è auspicato da tutti. Però, il collega sa benissimo quali sforzi siano stati compiuti — e dobbiamo darne atto al ministro — per garantire la possibilità di eventuali integrazioni delle somme stanziare, da apportare con le leggi finanziarie dei prossimi esercizi. Pertanto, pur non considerando la sua una proposta demagogica, ritengo di dover esprimere parere contrario.

Per quanto riguarda il secondo emendamento presentato dall'onorevole Agostinacchio, a mio avviso la ripartizione delle somme di cui si tratta avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di programmazione emanate dal 1960 in poi: non mi pare si possa affermare che quei criteri generali vengano disattesi dalla normativa in esame. In ogni caso, esprimo parere contrario sia al primo, sia al secondo emendamento presentato dal collega Agostinacchio.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati. Vorrei svolgere alcune brevi osservazioni rivolgendomi all'onorevole Ianni.

La legge pluriennale non esaurisce tutti i finanziamenti relativi al quinquennio, perché una parte delle somme che gravava sul bilancio dell'agricoltura è stata trasferita nel bilancio dell'AIMA anche in misura piuttosto imponente (fino ad oltre 300 miliardi all'anno); inoltre, la legge finanziaria di ciascun esercizio reca ulteriori stanziamenti, in particolare, quella concernente il 1987 destina 335 miliardi aggiuntivi al settore agricolo. Pertanto, nel quinquennio, calcolando 700 miliardi all'anno da aggiungere ai 16.500 miliardi stanziati con questo disegno di legge, si raggiunge la somma di 20 mila miliardi, che era considerata la somma-obiettivo per i finanziamenti quinquennali all'agricoltura.

In secondo luogo, con le procedure estremamente semplificate entrate in vigore e con la dotazione annua di 500 miliardi stabilita dai regolamenti CEE cesserà il fenomeno dell'inutilizzazione dei fondi comunitari, pertanto, quei 2.500 miliardi attiveranno altri duemila miliardi di provenienza CEE.

In terzo luogo, il Governo ha derogato in maniera molto accentuata ad una regola di finanza pubblica (quella di aumentare la spesa annua per investimenti in misura pari all'aumento del prodotto interno lordo a prezzi correnti), in quanto, nella fattispecie in esame, si va ben al di là di tale limite.

All'onorevole Agostinacchio faccio osservare che il riparto, effettuato in sede CIPE, delle somme da attribuire alle regioni tiene conto, in maniera assoluta, della distribuzione tra regioni del centro-nord e regioni meridionali. Quindi, non vi era bisogno di un richiamo esplicito a questa norma perché essa ha una valenza generale: di conseguenza, il Comitato ristretto si è giustamente orientato a non riprodurre una specifica disposizione a questo riguardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ianni ed altri 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Agostinacchio 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Agostinacchio 1. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalle legge sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di

intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-1990 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è istituita una Commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati, dai presidenti delle rispettive giunte. La Commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La Commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La Commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alla elaborazione ed attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo

stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 1.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. L'emendamento da me presentato consiste nella trasposizione pura e semplice del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

Desidero precisare di avere chiesto a quella Commissione una formulazione in senso positivo più che in senso negativo, per evitare il rischio di dare alle regioni l'impressione che, con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cessi quel rapporto tra Stato e regioni nell'ambito della Conferenza, che è stato riconquistato con tanta fatica.

La I Commissione affari costituzionali, tuttavia, ha voluto mantenere inalterata l'originaria formulazione. Pertanto, ho dovuto presentare l'emendamento in esame, che ripropone integralmente quella dizione.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere favorevole del Governo tiene conto della condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali. Ritengo che il testo vada poi coordinato.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si provvederà alla correzione del testo sotto il profilo lessicale.

GUIDO IANNI. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione del-

l'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la Commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonché delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5.000 miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per le particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;

f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le seguenti:

a) promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze di cui al comma 5, la Commissione di settore prevista all'articolo 2, comma 4, concorre con le proprie valutazioni all'impostazione delle azioni di cui al comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.

5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione del CIPE è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni. Tali programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra indicate.

7. Con decreto del Ministro del tesoro sono istituiti, per ciascuna delle azioni

ai commi 2 e 3, appositi capitoli da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli onorevoli Ianni, Binelli, Toma, Barzanti e Poli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le somme:

5.000 miliardi, con: 8.000 miliardi.

lire 795 miliardi per il 1986 con 800 miliardi;

lire 868 miliardi per il 1987 con 1.400 miliardi;

lire 960 miliardi per il 1988 con 1.650 miliardi;

lire 1.127 miliardi per il 1989 con 1.900 miliardi;

lire 1.250 miliardi per il 1990 con 2.250 miliardi.

4. 2.

Gli onorevoli Ianni, Bellini e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

h) programmi straordinari di bonifica interessanti aree soggette a particolari fenomeni di bradisismo che provocano particolari e ricorrenti interventi di sistemazione idraulica.

4. 3.

Gli onorevoli Cristofori, Bellini e Santini hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, punto d), dopo le parole di bonifica idraulica, aggiungere: particolarmente nei territori posti sotto il livello del mare.

4.1.

L'onorevole Diglio ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al comma 3, punto b), le seguenti parole: anche attraverso provvedi-

menti agevolativi rivolti all'acquisizione di impianti.

4. 5.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 4 le parole concorre con le proprie valutazioni all'impostazione, sono sostituite dalle seguenti: viene consultata sull'impostazione.

4. 4.

NINO CRISTOFORI. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 1, va detto che esso è senz'altro mal collocato perché, con i diversi cambiamenti avvenuti nel testo, mi è sfuggita la distinzione avvenuta tra le opere di competenza dello Stato e quelle di competenza delle regioni. Comunque, il problema esiste. Ci troviamo di fronte ad uno stato di obsolescenza di tutti gli impianti di sistemazione idraulica e di irrigazione, che continuano a funzionare anche se ormai obsoleti e che comportano allagamenti nelle campagne, avendo bisogno di grossi interventi di aggiornamento. I danni li possiamo vedere tutti e vi è il rischio di danni ancora più gravi in agricoltura. Esiste il problema delle bonifiche, sollevato dalle associazioni professionali ed oggetto di molti convegni. Abbiamo visto con favore il riferimento, nel testo elaborato dal Comitato ristretto, a queste bonifiche. Il nostro emendamento, per il valore che può avere, tende a porre in evidenza questo problema.

I terreni che si trovano sotto il livello del mare subiscono molti danni; gli impianti di sollevamento non funzionano più. Ci siamo resi conto che l'emendamento, nel punto in cui è stato collocato, non raggiunge l'obiettivo che ci siamo prefissati, perché normalmente si tratta di territori in cui operano consorzi di bonifica di stretta competenza regionale.

Chiedo al Governo se una norma di questo tipo nell'articolo 4, sulle azioni orizzontali previste al paragrafo 2, possa di fatto consentire al Ministero dell'agricoltura, di intesa con le regioni, attraverso un programma pluriennale, di ini-

ziare ad affrontare queste opere, tanto più che sappiamo perfettamente che nel bilancio dello Stato l'intervento riferito alla sistemazione delle opere d'acqua è insignificante da molto tempo a questa parte.

Credo di aver spiegato la *ratio* di questo emendamento e mi riservo, in base alle valutazioni del ministro, di chiedere eventualmente uno spostamento dell'emendamento, meglio completato, nella parte del provvedimento che risponde a queste esigenze.

GIAN CARLO BINELLI. All'articolo 4 sono riferiti vari emendamenti del nostro gruppo, uno dei quali è diretta conseguenza della proposta iniziale di aumento della dotazione finanziaria. A questo proposito non occorre dire nulla, perché valgono le considerazioni svolte in precedenza: comunque, replicando al mio intervento, il ministro si compiaceva del fatto che ...

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Osservava ...

GIAN CARLO BINELLI. No, in questo caso si compiaceva del fatto che con questa legge pluriennale finalmente si attivano gli stanziamenti previsti dai regolamenti comunitari, cioè si elevano le cifre disponibili per l'agricoltura italiana. Questo è sostanzialmente vero, ma vorrei dire soltanto che, almeno negli ultimi tre anni di discussione della legge finanziaria, il gruppo comunista non ha mai mancato di proporre emendamenti per lo stanziamento di somme capaci di attivare quanto previsto dalla CEE. Purtroppo, devo far notare che per tre anni consecutivi i nostri emendamenti hanno ottenuto il parere contrario del Governo e della maggioranza.

A questo punto, è bene che con la legge al nostro esame si accolga finalmente una richiesta vecchia almeno di tre anni e varie volte reiterata da parte del gruppo comunista; probabilmente, dopo sentirò espressioni favorevoli del ministro e della maggioranza circa l'elevazione del limite di impegno per le re-

gioni per il concorso al pagamento degli interessi sui mutui da 150 a 300 miliardi. Si tratta anche qui di una antica richiesta del gruppo comunista, rispetto alla quale, in sede di esame della legge finanziaria, è stato sempre espresso parere contrario da parte del Governo (forse non del ministro, ma del Governo) e della maggioranza; questa volta finalmente il Parlamento — non a caso dico il Parlamento e non solo noi — con una azione congiunta riuscirà ad elevare tale somma.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 1, su cui ha già parlato il collega Cristofori, credo che sulla questione vi sia prima di tutto un problema di valutazione politica. Noi ci rendiamo conto che, in materia di bonifica, molti dei poteri, se non tutti, sono stati trasferiti alle regioni. Tuttavia, sappiamo bene anche come vivano i bilanci regionali dal punto di vista della possibilità concreta di far fronte alle questioni relative alle bonifiche e alle questioni riguardanti soprattutto il rinnovo degli impianti, che diventano obsoleti in tempi piuttosto rapidi.

Proprio per questo, forse, è possibile immaginare sul tema non tanto della bonifica — in cui più precisamente i poteri sono stati trasferiti alle regioni — quanto degli interventi necessari per mantenere in funzione e in efficienza determinati impianti, un'azione congiunta Stato-regione. Teniamo a sottolineare, però — e lo diciamo nell'emendamento — che questi interventi devono essere straordinari, non devono diventare la regola: se si verificano fenomeni di bradisismo, che provocano particolari e ricorrenti interventi di sistemazione idraulica, deve essere predisposto un programma straordinario che preveda un intervento congiunto tra Stato e regione in modo da affrontare tempestivamente queste situazioni del tutto particolari e straordinarie.

Se si conviene su questa valutazione politica — cioè sul fatto che vi sono situazioni del tutto straordinarie, alle quali possono corrispondere programmi anch'essi straordinari — la soluzione migliore è quella di aggiungere, al comma 2, una lettera *h*) relativa a programmi

straordinari di bonifica interessanti aree soggette a particolari fenomeni di bradisismo, i quali provochino particolari e ricorrenti interventi di sistemazione idraulica.

Certo, si potrebbe trovare una soluzione del problema se si verificasse una convergenza di opinioni e di valutazioni politiche all'interno della Commissione. Noi comunisti abbiamo presentato l'emendamento 4. 3 disponibili sempre a ricercare, insieme con i gruppi della maggioranza e con il Governo, una eventuale migliore formulazione che corrisponda esattamente alla volontà politica di non prendere in considerazione tutti i tipi di bonifica trasferiti alle regioni, bensì di considerare particolari situazioni straordinarie che si sono verificate o che possono verificarsi.

Pertanto, insistiamo sul nostro emendamento, salvo rivederlo eventualmente nel caso si manifestasse una convergenza di valutazione politica tra il nostro gruppo, i gruppi della maggioranza ed il Governo.

PASQUALE DIGLIO. Dichiaro di condividere la motivazione che ha indotto l'onorevole Cristofori a presentare l'emendamento 4. 1. Ritengo tuttavia che l'intendimento del presentatore non abbia piena espressione nella dizione: « ... particolarmente nei territori posti sotto il livello del mare », perché in tal modo si fa riferimento alle questioni già afferenti alle opere di bonifica idraulica a cura dello Stato, senza trovare una possibilità di risoluzione concreta del problema.

D'altro canto, la proposta emendativa avanzata dagli onorevoli Ianni, Bellini e Binelli mi sembra più organica in relazione a tale processo, sempre che il Governo non si soffermi troppo sulla dizione: « ...particolari fenomeni di bradisismo ... », ma definisca una formulazione più completa in ordine a tale obiettivo.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 4. 5, da me presentato.

Come i colleghi possono rilevare, la lettera b) del comma 3 è seguita da una

lettera c) che parla di sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.

Evidentemente, siamo di fronte ad un meccanismo che recepisce nello stesso tempo gli aspetti collegati con l'incentivazione delle forme di cooperazione e quelli della contribuzione relativa alle attività che la cooperazione sviluppa per il raggiungimento del proprio obiettivo sociale.

Perché, dunque, mi pongo il problema del sostegno e dello sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e delle relative unioni riconosciute anche attraverso provvedimenti agevolativi rivolti all'acquisizione di impianti? Perché, in realtà, non bisogna limitarsi a dare il classico contributo di carattere organizzativo o gestionale, bensì bisogna anche individuare, nella specificità delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e delle relative unioni, quegli elementi di ausilio che permettano alle associazioni ed unioni medesime di attrezzarsi al meglio in relazione ai loro obiettivi ed alle loro volontà.

Chi potrebbe essere contrario a tali obiettivi ed a tali volontà? Ovviamente, coloro i quali ritengono che la funzione delle associazioni di produttori agricoli sia riconducibile ad una semplice fase di associazionismo, non seguita da un processo che consenta alle associazioni di svolgere al meglio le loro rispettive funzioni.

Soltanto con la divisione dei compiti, propria delle associazioni professionali e della cooperazione, si può operare su tale versante riduttivo di carattere patrimoniale.

Pertanto, dovrebbe essere interesse del Governo e di tutti i colleghi di questa Commissione recepire una tale esigenza di chiarezza; altrimenti, verrebbero smantellati molti aspetti del ruolo delle associazioni di produttori, alle quali non verrebbero date neppure delle piccole gambe per « camminare » in campo patrimoniale.

ARCANGELO LOBIANCO. L'emendamento Diglio, presentato all'ultimo minuto, merita effettivamente un'attenta

considerazione perché introduce elementi nuovi nel settore delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni. Se avessimo potuto leggerlo prima, avremmo avuto modo di riflettere su di esso con maggiore attenzione e maggiore disponibilità di tempo.

Desidero ricordare che è in corso una azione di chiarimento nell'ambito dell'associazionismo agricolo nel nostro paese, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra associazioni di produttori agricoli e cooperazione.

Da qualche tempo si è raggiunto su tale materia un certo *modus vivendi* assegnando alle associazioni di produttori agricoli una funzione organizzativa ed alla cooperazione una funzione gestionale nella commercializzazione.

Una seria politica di qualità e di mercato impone di tenere conto delle evoluzioni prodottesi in questi ultimi tempi; e la stessa politica delle associazioni di produttori agricoli merita una maggiore attenzione per il fatto che quella che doveva essere l'occasione per la concentrazione dell'offerta rispetto alla domanda è diventata, in alcuni casi, una manifestazione degenerativa. Si assiste, infatti, ad un pullulare di associazioni di produttori che dovrebbe fare riflettere il Parlamento ed indurlo a varare una normativa che metta ordine nel settore.

Questo pullulare di associazioni di produttori agricoli, anche nell'ambito di una stessa provincia, può dare luogo anche a fenomeni degenerativi di tipo camorristico che si concretizzano, per esempio, nella creazione di associazioni le quali riflettono la presenza di quelli che fino a ieri erano dei raccoglitori o dei mediatori, o, per fare un altro esempio, nel settore dell'olio d'oliva, di associazioni o di unioni aventi come fine la gestione delle integrazioni comunitarie: il tutto in contrasto con lo spirito dimostrato dal mio gruppo nel presentare la proposta di legge sulle associazioni dei produttori.

Invito l'onorevole Diglio a non insistere sul suo emendamento che, a mio avviso, porterebbe ulteriori elementi di

non chiarimento nel rapporto tra associazioni produttori e cooperative.

PASQUALE DIGLIO. Dichiaro di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti di cui ho dato prima lettura.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. L'emendamento 4. 4, da me presentato, recepisce il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali; poiché detto parere è per noi vincolante, credo che la formulazione da me proposta possa senz'altro essere accolta.

Per i motivi già sottolineati esprimo invece parere contrario all'emendamento 4. 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4. 1 e 4. 3, dichiaro di rimettermi alla Commissione e, dal momento che a mio giudizio hanno comunque un significato, una loro validità, desidererei che il Governo esprimesse il suo punto di vista.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 4. 5, anche in considerazione della discussione avvenuta in sede di comitato ristretto.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli onorevoli Cristofori e Binelli hanno illustrato gli emendamenti 4. 1 e 4. 3, ovvero quelli relativi alla questione di programmi straordinari prioritariamente rivolti alle zone poste sotto il livello del mare o alle zone oggetto di fenomeni di bradisismo. Ebbene, desidero qui osservare che l'orientamento che in seno al Comitato ristretto è venuto affermandosi — non senza problemi e riflessioni successive — è stato quello di distinguere tra azioni a prevalente competenza dello Stato, e comunque non escluderei competenze delle regioni, ed azioni che in maniera più netta rientrano nella diretta competenza dello Stato. È questa la ragione che ha portato alla formulazione della lettera *d*) del terzo comma dell'articolo 4, dove, in ma-

teria di impianti di adduzione, di provvista e distribuzione di acque e di opere di bonifica idraulica, si è inserita una norma restrittiva, in considerazione della responsabilità che il Governo ha in materia, nonché per evitare che il provvedimento possa essere oggetto di censure sotto il profilo costituzionale. E sotto questo aspetto particolarmente attenti deve renderci la « legge quadrifoglio ». Appare quindi difficile, considerato l'indirizzo seguito dal Comitato ristretto, emendare adesso il testo al nostro esame. Ciò non vuol dire, tuttavia, che gli emendamenti in questione non sottolineino problemi reali, problemi sui quali desidero esprimere talune considerazioni.

Nel nostro ordinamento sono previste misure specifiche destinate al tipo di intervento in oggetto, ovverosia quelle rientranti sotto l'egida del FIO, tant'è che negli ultimi anni è andata gradatamente riducendosi l'attività del Ministero dell'agricoltura ed è invece venuta ad affermarsi l'azione del FIO. È quindi nella predisposizione dei programmi relativi a questo organismo che il Governo può oggi formalmente assumere l'impegno a dare maggiore rilevanza e priorità alle opere indicate negli emendamenti degli onorevoli Binelli e Cristofori. Aggiungo che, rispetto alla proposta di legge finanziaria per il 1987, è stato a me possibile recuperare una certa somma nell'ambito del FIO ferma restando la dotazione complessiva per l'anno suddetto. Veda, quindi, il Parlamento come destinarla all'agricoltura.

Desidero inoltre osservare che una parte dei programmi indicati negli emendamenti 4. 1 e 4. 3 può rientrare nell'adeguamento funzionale di opere la cui competenza spetta al Ministero dell'agricoltura. Inoltre, acquisterebbe un notevole significato la partecipazione a quei programmi straordinari di un minimo di finanza regionale. Pertanto, il Governo dichiara formalmente il proprio impegno a dare ad essi assoluta priorità. A tal fine, il Ministero dell'agricoltura si è dotato di un proprio efficiente nucleo di valutazione, onde evitare che le strette buro-

cratiche blocchino i progetti presentati dal Ministero stesso o dalle regioni. Il nucleo è già in grado di selezionare i programmi da inviare al FIO. Potrebbe pertanto essere interessante il collegamento tra opere del Ministero dell'agricoltura ed interventi da parte delle regioni interessate.

Detto questo, vorrei invitare i colleghi che hanno presentato gli emendamenti 4. 1 e 4. 3 a non insistere su di essi, perché l'impegno che il Governo assume corrisponde ad un forte interesse dell'esecutivo stesso. Faccio quest'affermazione in quanto ho avuto uno scambio di opinioni al riguardo con alcuni colleghi qui presenti e con l'assessore regionale interessato, i quali ritengo possano convenire su ciò che ho dichiarato poc'anzi. Naturalmente, qualora gli emendamenti in oggetto non venissero ritirati, il parere del Governo su di essi sarebbe negativo; non essendo il Governo contrario all'obiettivo dei programmi straordinari (credo di aver indicato anche gli strumenti ed i mezzi finanziari per realizzarli), sarebbe molto più utile che gli emendamenti in questione venissero ritirati dai proponenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Diglio 4. 5, osservo che la legge pluriennale di spesa rappresenta un decisivo passo avanti in ordine al ruolo attribuito ad associazioni ed unioni, e ciò per due ragioni specifiche. Innanzitutto, perché l'articolo 4 reca la previsione di un'azione orizzontale *ad hoc* per il sostegno e lo sviluppo delle « associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute », e perché non vi è traccia di un'azione di questo genere nella precedente normativa, se non in maniera indiretta e molto frammentaria.

In secondo luogo, perché, con l'articolo 9, alle unioni ed associazioni di produttori viene attribuita personalità giuridica di diritto privato: il che rappresentava una vecchia aspirazione di tali organismi. Inoltre, alle unioni vengono attribuiti compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti.

Tuttavia, non posso non condividere le osservazioni dell'onorevole Lobianco. Il Comitato ristretto ha investigato a lungo sulla materia ed ha ritenuto che tali due norme costituissero un decisivo passo avanti, ma il collega ha giustamente richiamato due elementi.

In primo luogo, noi abbiamo il fondamentale compito politico — molto difficile da assolvere — di far sì che associazioni ed unioni possano svolgere i compiti previsti dai regolamenti comunitari (mi riferisco alla determinazione degli *standards* di qualità, alla concentrazione dell'offerta); al riguardo, faccio presente che in questo campo la Spagna è molto più avanti rispetto a noi, che siamo ancora alle primissime battute di quest'opera così imponente. Ritengo che la Commissione, nell'esaminare il disegno di legge sugli accordi interprofessionali, avrà modo di chiarire meglio questi aspetti.

In secondo luogo, ricordo che in Italia abbiamo dovuto affrontare un difficilissimo problema di rapporti fra associazioni ed unioni, da una parte, e cooperazione dall'altra. L'onorevole Diglio ha ipotizzato, in proposito, un'estensione dell'ambito di applicazione della legge n. 403, che riguarda le cooperative di trasformazione che sono delle imprese. Le unioni ed associazioni, al contrario, con le modificazioni che noi introduciamo tramite le disposizioni in esame, non assumono tale natura; la specificazione tassativa di quell'azione orizzontale che ho prima citato finirebbe per « mettere il carro davanti ai buoi ». Pertanto, occorre svolgere un'azione di avanzamento equilibrata. È necessario inserire norme di questo genere nella legge sugli accordi interprofessionali; ed essendo prevista la facoltà di svolgere un'azione orizzontale, potrà non esservi alcuna pregiudiziale per quanto riguarda il finanziamento che, però, dovrà essere mirato alle funzioni delle associazioni ed unioni, così come esse sono definite dalla regolamentazione comunitaria.

Per tali ragioni, a mio avviso, sarebbe opportuno ritirare l'emendamento (anche per non far ritenere che si voglia andare in una direzione contraria) stante l'impe-

gno, da parte del Governo, ad utilizzare il disegno di legge sugli accordi interprofessionali per meglio definire tali aspetti. Non vorrei suscitare preoccupazioni che avrebbero delle ripercussioni negative anche in seno alla cooperazione che potrebbe non riuscire a comprendere bene come muoversi, se in una direzione o nell'altra.

Dichiaro, infine, di accettare l'emendamento 4. 4 del relatore.

PASQUALE DIGLIO. Le considerazioni che mi hanno spinto a presentare l'emendamento 4. 5 nascono proprio dall'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni dei produttori, con conseguente possibilità di acquisizioni patrimoniali: per tale ragione mi sembrava opportuno che questi organismi usufruissero di provvedimenti agevolativi rivolti all'acquisizione di impianti per il conseguimento dei propri obiettivi.

Tuttavia, prendo responsabilmente atto delle dichiarazioni del ministro e, pertanto, riservandomi di chiarire questo aspetto in sede di discussione del disegno di legge sugli accordi interprofessionali, ritiro il mio emendamento 4. 5.

NINO CRISTOFORI. Credo che le dichiarazioni del ministro siano importanti. Io non so se, con lo strumento rappresentato dal FIO, nel tempo potremo affrontare il problema che, come il ministro sa, ha un costo altissimo, credo, comunque, che queste misure costituiscano già un primo fatto rilevante.

Ritiro pertanto il mio emendamento 4. 1, facendo però presente che tutta la materia dovrà essere affrontata in modo organico e riservandomi, naturalmente, di proporre altre iniziative in tempi adeguati.

GIULIO BELLINI. Non dubito delle parole del ministro, ma ho delle perplessità sui sistemi adottati dal FIO. Infatti, quei progetti e quei programmi sono predisposti in collaborazione con le regioni, per cui interventi di carattere strutturale nel settore agricolo o in settori extragricoli vengono ad essere compresi tutti nella

stessa massa. Di conseguenza, noi potremmo correre il rischio che, attraverso il FIO, in definitiva si stabiliscano delle priorità che poi non sono considerate tali sotto il profilo del finanziamento.

Raccomando pertanto al ministro di vigilare affinché le regioni, in questo campo specifico, tengano conto di tali aspetti nel momento in cui dovranno essere assunti i relativi provvedimenti e ritiro, quindi, il mio emendamento 4. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei richiamare l'attenzione sul parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera relativamente al settimo comma dell'articolo 4. La Commissione bilancio ha lasciato alla valutazione della Commissione agricoltura la decisione sul mantenimento o meno di questo comma; vi spiego il motivo: questa mattina, in Commissione bilancio, il rappresentante del Tesoro ha dichiarato che indubbiamente queste azioni daranno luogo a capitoli relativi al Ministero dell'agricoltura — in questo senso vi è una dichiarazione a verbale impegnativa per il Governo — per cui il secondo comma dell'articolo 12 (il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio), si muoverà esattamente in questa direzione.

Ora, poiché vi è una vecchia questione, oggetto di diverse determinazioni parlamentari negli anni, per l'esatta collocazione dei capitoli inerenti all'attività delle regioni, il rappresentante del Tesoro ha fatto presente — e la Commissione bilancio all'unanimità ha condiviso questa impostazione — se non sia il caso di formalizzarla nella legge, per evitare che possano sorgere delle difficoltà in qualche

sede. Questo è quanto è avvenuto in Commissione bilancio; chi vi parla si era molto preoccupato di vedere in quale bilancio potesse essere iscritto questo capitolo. Il Tesoro ha già dato la sua interpretazione del secondo comma dell'articolo 12 e lascia alla valutazione della Commissione se mantenere o meno il settimo comma dell'articolo 4. Se la Commissione riterrà di mantenerlo, dovrà farlo a ragion veduta, cioè cosciente del fatto — questo è il punto fondamentale — che questa materia è sempre oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale.

GUIDO IANNI. Propongo di sopprimere il settimo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che si tratta di un'osservazione della Commissione bilancio assolutamente non condizionante. Inoltre, se in qualche modo si dovesse operare una scelta, questa spetterebbe al Governo o al relatore; se il Governo intende presentare un emendamento soppressivo, lo può fare; in caso contrario, si procederà alla votazione dell'articolo nella stesura del Comitato ristretto.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo gradirebbe sentire il parere di qualche rappresentante di gruppo per potersi regolare meglio.

ARCANGELO LOBIANCO. Questo comma è stato presentato dal Governo nel suo disegno di legge; se le ragioni per cui, a suo tempo, il Governo l'aveva presentato oggi possono creare eccezioni presso la Corte costituzionale, è il Governo stesso che deve decidere sul da farsi.

GUIDO IANNI. Ritengo necessario sopprimere il settimo comma dell'articolo 4, naturalmente su proposta del ministro, perché effettivamente può creare dei problemi e può portare a netti contrasti.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo, poi-

ché è assicurato l'obiettivo sostanziale, cioè l'iscrizione da parte del tesoro di queste somme in appositi capitoli del Ministero dell'agricoltura, ritiene di dover adottare questa cautela per evitare impugnative del testo di legge. Quindi, presenta un emendamento soppressivo, accogliendo anche l'implicito suggerimento della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali è destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli onorevoli Ianni, Binelli, Toma, Boncompagni e Poli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le somme:

2.500 miliardi con 3.000 miliardi;

475 miliardi per l'anno 1987 con 520 miliardi;

500 miliardi per l'anno 1987 con 590 miliardi;

525 miliardi per l'anno 1989 con 680 miliardi;

550 miliardi per l'anno 1990 con 760 miliardi.

5. 1.

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie aggiungere le seguenti: secondo i criteri di cui ai decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste del 12 settembre 1985, 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986.

5. 2.

GIOVANNI MENEGHETTI. La materia dell'emendamento 5. 2, da me presentato, non è nuova rispetto al testo, in quanto si tratta di concetti che già erano stati messi in evidenza precedentemente. Ho ritenuto necessario inserire nel testo questo emendamento per una maggiore chiarificazione: si fa riferimento al regola-

mento comunitario n. 797/85 sul miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. Il ministro dell'agricoltura ha emanato una serie di decreti per l'applicazione del regolamento nel nostro paese: è necessario dare a tali atti valore di legge, altrimenti potrebbe essere compromessa la possibile utilizzazione delle somme destinate alle azioni e agli interventi previsti nei citati decreti.

Quindi, vi è la preoccupazione che, poi, non sia possibile spendere le somme indicate. Per questo motivo ho voluto citare i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Dichiaro di non accettare entrambi gli emendamenti all'articolo 5.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di non accettare l'emendamento 5. 1.

Quanto all'emendamento 5. 2, desidero osservare come esso appaia singolare per due ragioni.

La prima di tali ragioni — quella fondamentale — è che, in realtà, l'articolo 5 è stato redatto *cum grano salis* perché finanzia non solo gli interventi previsti dal regolamento CEE n. 797/85, bensì anche quelli previsti dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali.

Già il regolamento CEE n. 797/85 ha avuto un paio di appendici perché come il Parlamento italiano legifera, perfeziona, completa ed estende, così fa la CEE.

Pertanto, limitarsi a citare dei decreti i quali si riferiscono all'originario regolamento n. 797/85 significherebbe creare una condizione diversa tra un regolamento che ha già avuto i relativi decreti ed un regolamento ulteriore, presumibile e, tra l'altro, non votabile perché la CEE sta preparando altri « pacchetti » strutturali. Tale diversità di condizione darebbe luogo ad una disarmonia.

Mi auguro di avere dato sollievo, con questa mia risposta, all'onorevole Meneghetti, che ha poc'anzi espresso una certa sua preoccupazione.

La seconda ragione per cui l'emendamento 5. 2 appare singolare è che i decreti di applicazione di un regolamento comunitario in uno Stato membro della CEE non costituiscono elemento aggiuntivo al regolamento medesimo, bensì costituiscono semplicemente elemento di mera applicazione, perché essendo il regolamento comunitario un atto che entra in vigore immediatamente in ciascuno Stato membro — senza che si rendano necessari atti di ricezione di diritto interno — esso viene redatto secondo le caratteristiche generali dell'ordinamento comunitario e richiede soltanto un atto ricognitivo interno che nulla aggiunge o toglie al regolamento CEE.

Dunque, qualsiasi aggiunta alla semplice citazione del regolamento comunitario — che è legge per il singolo Stato membro — finirebbe per complicare le cose. Perciò non potrà mai essere adottata — lo dico con la massima sicurezza, trattandosi di una disciplina comunitaria a chiarimento della quale vi è una sentenza fondamentale della Corte costituzionale — la mancanza di riferimento ai decreti ministeriali applicativi per impugnare l'utilizzazione di tali somme.

Dopo avere fornito questi chiarimenti, invito l'onorevole Meneghetti a ritirare il suo emendamento 5. 2 che, se approvato, finirebbe per creare più problemi di quanti non tenda a risolvere.

GIOVANNI MENEGHETTI. Dopo i chiarimenti testè fornitimi dal ministro Pandolfi, dichiaro di ritirare il mio emendamento 5. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 5. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa che saranno previste nel Piano forestale nazionale è destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anno dal 1986 al 1990.

2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4. Si applica la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

Gli onorevoli Ianni, Binelli, Toma, Barzanti e Poli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: 100 miliardi per ciascuno degli anni 1986 al 1990 con le parole:

160 miliardi per l'anno 1986

260 miliardi per l'anno 1987

350 miliardi per l'anno 1988

450 miliardi per l'anno 1989

530 miliardi per l'anno 1990.

6. 1.

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6-bis:

ART. 6-bis.

Al fine di concorrere alla individuazione delle aree di intervento ed alla definizione dei programmi relativamente alle azioni indicate all'articolo 4, comma 2, lettera a), con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un

Comitato permanente di coordinamento della ricerca e sperimentazione agraria, composto da rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. 01.

GIOVANNI MENEGHETTI. L'articolo aggiuntivo da me presentato riproduce il testo dell'articolo 6 com'era originariamente e come risultava dai lavori del Comitato ristretto nello scorso mese di giugno.

Ritenendola utile al fine di un serio impiego delle somme stanziare, si pensò all'istituzione di un comitato permanente di coordinamento della ricerca e sperimentazione agraria, composto da rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tale è la motivazione dell'articolo aggiuntivo da me presentato.

PRESIDENTE. Desidero avvertirla, onorevole Meneghetti, che l'articolo aggiuntivo da lei presentato dovrà essere posto in votazione soltanto in linea di principio e, in caso di approvazione, dovrà essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali per i risvolti ordinali che esso implica.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Dichiaro di non accettare sia l'emendamento 6. 1, che l'articolo aggiuntivo 6. 01.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di non accettare l'emendamento 6. 1. Invito l'onorevole Meneghetti a ritirare l'articolo aggiuntivo 6. 01.

GIOVANNI MENEGHETTI. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 6. 01, da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 6. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Al fine di potenziare gli strumenti operativi per le azioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4, è istituita nell'ambito dell'Istituto per il commercio estero (ICE) una Sezione speciale per le attività svolte dall'istituto medesimo in materia agricola, e, in particolare, per i controlli qualitativi e per l'attuazione di iniziative promozionali all'estero nel settore dei prodotti agro-alimentari. La Sezione speciale ha autonomia contabile e di bilancio ed una propria dotazione di personale, complessivamente pari a quattrocentotrenta unità, delle quali almeno trecentocinquanta tecnici del controllo. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Sezione speciale, individua gli uffici periferici dell'istituto che svolgono funzioni in materia di controlli qualitativi, alla cui attività è funzionalmente preposta la Sezione speciale.

2. La Sezione speciale è amministrata da un Comitato composto da: quattro membri designati, nel proprio ambito, dal consiglio di amministrazione dell'istituto; quattro membri, designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che entrano a far parte del consiglio di amministrazione dell'istituto; un esperto, designato congiuntamente dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente. Per l'adozione delle delibere relative all'attuazione di iniziative promozionali all'estero, il Comitato è integrato da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative riconosciute e da tre rappresentanti delle unioni na-

zionali riconosciute delle associazioni di produttori agricoli. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sarà ripartita per qualifiche la dotazione organica del personale della Sezione speciale e saranno stabilite le modalità di assegnazione alla Sezione dei dipendenti dell'Istituto in atto addetti ai controlli qualitativi di cui al comma 1.

4. Ad integrazione del programma promozionale di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71, previa consultazione delle organizzazioni indicate al comma 5 dell'articolo 2, è definito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del commercio con l'estero che ne cura il coordinamento, un programma integrativo delle attività promozionali all'estero in materia agricola, la cui attuazione è affidata all'ICE e per esso alla Sezione speciale in base ad apposita convenzione, con finanziamento a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale verifica i relativi rendiconti.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, relativamente al funzionamento del Comitato di cui al comma 2 e alla convenzione di cui al comma 4 e all'incremento di organico di centoquarantasette unità da assumere nella qualifica iniziale del ruolo professionale del personale dell'Istituto, fa carico alla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4.

Gli onorevoli Lobianco, Bruni, Urso e Bambi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho potuto di-

sporre del testo formale del parere reso dalla Commissione affari costituzionali soltanto poco prima dell'inizio della seduta, del resto la Commissione si è riunita per il parere questa mattina stessa. La lettura del parere, che come è noto è condizionante, per quanto riguarda l'articolo 7, mi impone due osservazioni preliminari.

La prima osservazione è che il parere favorevole della Commissione affari costituzionali è tale a condizione che venga soppressa tutta la parte riguardante la sezione speciale per le attività svolte dall'ICE nella materia agricola. Più specificamente, all'articolo 7 viene richiesta la soppressione della parte relativa all'istituzione, alla disciplina ed all'ordinamento della suddetta sezione. In definitiva, cosa comporterebbe l'attuazione di questa richiesta? Non potrebbe essere recuperato più nulla della cosiddetta « sezione speciale per le attività svolte dall'ICE ». Non potrebbe più essere demandato ad un decreto del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, o di altro ministero, il recupero di un qualcosa che assomigli alla suddetta sezione.

La seconda osservazione è sempre relativa al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali all'articolo 7, e più esattamente al punto in cui si propone di sostituire, alla sezione speciale di cui sopra, norme che riconducano nell'ordinamento vigente le attribuzioni di natura amministrativa, già attribuite alla sezione speciale, con la definizione di ordinarie competenze del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'ICE.

Il testo del provvedimento, relativamente a questa parte, pur dando rilevanza alla sezione speciale, riconoscendole propria autonomia contabile e di bilancio, tuttavia non apporta innovazioni né sulle competenze dell'ICE né su quelle del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Pertanto, una lettura serena ed attenta del parere a noi espresso dalla Commissione affari costituzionali mi induce a ritenere che non vi sia più spazio

per questa parte dell'articolo 7; ciò è confermato da quanto è detto nella parte finale del citato parere, ovverosia: « anche con strutture sociali nell'ambito dell'istituto e con le nuove conseguenti dotazioni organiche ». Questo comma dell'articolo 7 verrebbe quindi a mancare di qualsiasi appiglio di riferimento perché dovremmo, seguendo l'invito della Commissione affari costituzionali, riscrivere totalmente la dotazione organica, non potendosi applicare ad una sezione speciale quella aggiuntiva prevista per l'ICE, in generale, né potendosi, in qualche modo, assimilarla all'interno dell'ICE stessa.

Poiché questa mattina ho avuto il privilegio di assistere alla discussione svolta in sede di Commissione affari costituzionali, ricordo bene l'affermazione fatta dal presidente, onorevole Labriola. Egli ammoniva la Commissione di merito a ricordare l'esistenza di un disegno di legge di riforma dell'ICE nonché quella di un eventuale disegno di legge di riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dunque, anche ad evitare il rischio che questa Commissione non si attenga esattamente alle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, dichiaro subito che troverei difficile e rischioso qualsiasi tentativo tendente a riaggiustare l'intero articolo, proprio perché il parere espresso è estremamente rigido. Al momento, pertanto, non vedo altra soluzione, dal punto di vista legislativo, che quella della soppressione dell'articolo in questione, rinviando ad altra appropriata sede il raggiungimento degli obiettivi che il Comitato ristretto sembrava condividere a proposito dell'istituenda sezione speciale.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 7 è stato presentato un solo emendamento, a firma dei deputati Lobianco ed altri, tendente alla soppressione dell'intero articolo, ricordo ai colleghi che, in base al disposto del secondo comma dell'articolo 87 del regolamento, si porrà ai voti il mantenimento del testo.

Pongo in votazione l'articolo 7, di cui gli onorevoli Lobianco ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Poiché ai successivi articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata lettera *c*), anticipazioni con un tasso di interesse particolarmente agevolato e a rimborso differito sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le condizioni e le modalità dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito Fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate.

3. Le imprese cooperative e loro consorzi che svolgono esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici non sono ammessi ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione agricola quando per l'esercizio di tale attività ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.

(È approvato).

ART. 9.

1. Al fine di potenziare le azioni indicate alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 e di agevolare l'attività svolta dalle Associazioni dei produttori agricoli e loro Unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — Con il riconoscimento le Associazioni dei produttori e loro Unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile.

Le stesse sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attività agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Spettano alle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti ».

2. Nei confronti delle Unioni nazionali delle Associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 9, terzo e quarto comma, e articolo 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. È istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regola-

zione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.

2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:

a) politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;

b) individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore;

c) indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria.

4. Nella forma prevista al comma 2, e con composizione corrispondente a quella del Comitato, integrata ove occorra da rappresentanti delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono essere costituiti sottocomitati per la contrattazione interprofessionale di settore.

L'onorevole Bruni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Comitato può articolarsi in sottocomitati di settore, composti in maniera corrispondente a quella del Comitato medesimo ed integrati dalle unioni nazionali riconosciute del settore, nonché, ove occorra, da rappresentanti delle Organizzazioni del commercio, tenendo conto in ogni caso delle quantità di offerta o di domanda rappresentate dalle singole Organizzazioni interessate.

I sottocomitati, sulla base dei pronunciamenti del Comitato, determinano criteri e condizioni generali per la stipula dei contratti interprofessionali di cessione dei prodotti.

10. 1.

L'onorevole Binelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Possono essere costituiti, in sede nazionale e in sede regionale organismi consultivi di settore a carattere interprofessionale competenti a pronunciarsi sugli aspetti settoriali dell'offerta dei prodotti agricoli.

10. 2.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho letto con attenzione il testo degli emendamenti a firma degli onorevoli Bruni e Binelli. Vorrei subito chiarire che la sostanza dei due emendamenti è identica: essi presentano solo una diversa intensità di definizione legislativa. Infatti, senza alcun dubbio esiste una differenziazione lessicale fra i termini « sottocomitati » ed « organismi consultivi » di settore, ma si tratta — lo ribadisco — di una distinzione formale perché, essendo stato previsto, al comma precedente, un comitato nazionale ben identificato, quelli non sono che articolazioni di questo.

In secondo luogo, l'emendamento Bruni così recita, tra l'altro: « composti in maniera corrispondente a quella del Comitato medesimo ed integrati dalle unioni nazionali riconosciute del settore, nonché, ove occorra, da rappresentanti delle Organizzazioni del commercio », mentre l'emendamento Binelli parla di « organismi consultivi di settore a carattere interprofessionale ». Ora, con tale specificazione si definisce l'ambito massimo entro cui operare la scelta ma, tra i due emendamenti, non vi è alcun contrasto su tale punto.

Inoltre, l'ultima parte del primo comma dell'emendamento Bruni chiarisce: «tenendo conto in ogni caso delle quantità di offerta o di domanda rappresentate dalle singole Organizzazioni interessate». Tale formulazione potrebbe essere interpretata anche prendendo in considerazione, ad esempio, quattro organizzazioni dello stesso settore che, in base alla quantità di offerta e di domanda valgono, rispettivamente, cinque, tre, due uno. Si potrebbe ritenere che occorra assicurare la rappresentanza di tutte con valenza, rispettivamente, cinque, tre, due, uno se tale è la quantità di domanda e di offerta. Il carattere interprofessionale dei contratti, di cui si fa menzione nell'ultimo comma dell'emendamento Bruni 10. 1, indica che vi è una connessione non diretta perché, poi, le parti sono abilitate ad operare secondo le regole di ciascun settore con la contrattazione interprofessionale.

Vi è, poi, la grande novità sostanziale rappresentata dai primi tre commi dell'articolo 10 e di ciò ringrazio il Comitato ristretto che ne ha dato un'elaborazione importante.

Detto questo, invito la Commissione a riflettere sui due emendamenti in esame, dato che, a mio avviso, per quanto riguarda l'articolo 10 è stato compiuto un lavoro splendido. Questa è la posizione del Governo che mi è sembrato giusto esporre preliminarmente, in presenza di due emendamenti ugualmente validi.

ARCANGELO LOBIANCO. L'emendamento 10. 1 rispecchia anche la volontà di colleghi di altri gruppi politici che hanno contribuito alla stesura del testo. Indubbiamente, l'inciso «in maniera corrispondente a quella del Comitato medesimo» potrebbe creare qualche problema. Noi non abbiamo alcuna difficoltà a modificare questa dizione, mi rendo altresì conto del fatto che l'ultima frase del comma quarto — «tenendo conto in ogni caso delle quantità di offerta o di domanda rappresentate dalle singole Organizzazioni interessate» — può ingenerare questioni di interpretazione. Anche in

questo caso, siamo disponibili a formulare diversamente il concetto. Noi riteniamo che, se il comitato nazionale è costituito da un certo numero di rappresentanti, possa determinarsi il rischio — che noi vogliamo evitare, con riferimento anche a ciò che ho detto poc'anzi — che sorgano unioni di «piccolo cabotaggio» od anche associazioni di industrie di trasformazione (così come è già avvenuto in passato per quanto riguarda la coltivazione del pomodoro) le quali, pur potendo ottenere il riconoscimento giuridico, non sono però rappresentative sul piano nazionale e possono, quindi, creare confusione anche nell'ambito dei sottocomitati di settore.

Quindi, il problema è quello di non togliere legittimità al riconoscimento giuridico delle unioni, evitando tuttavia che si determini la situazione cui ho fatto cenno. Noi abbiamo definito alcuni criteri; eventualmente, si potrebbe stabilire che sia il comitato nazionale a fissare i criteri stessi. La dizione in esame non nasconde riserve mentali, ma essa è stata dettata dall'intento di evitare la costituzione di sottocomitati composti da soggetti che non siano in grado di concorrere al perseguimento degli obiettivi che tali organismi si prefiggono. Ribadisco, comunque, che noi siamo disponibili alla soppressione dell'inciso in quanto la dizione «ed integrati dalle unioni nazionali riconosciute del settore» chiarisce che gli altri soggetti sono quelli che fanno parte del Comitato centrale. Non si tratta di un problema di rappresentatività nazionale o meno, poiché si parla di unioni che possono avere allocazione in aree geografiche che non hanno carattere nazionale.

La vera *ratio* della norma — lo ripeto ancora una volta — consiste nell'evitare la costituzione di unioni di comodo da parte di produttori o di imprese di trasformazione (e quindi l'insorgere di una maggiore confusione in questo campo) e di lasciare al comitato centrale la definizione dei criteri e delle modalità di composizione.

Ribadisco la nostra disponibilità a modificare il testo nel modo più opportuno, affinché possa essere definito questo aspetto cui siamo molto interessati.

PASQUALE DIGLIO. A mio avviso, l'emendamento Bruni presenta alcuni elementi riduttivi rispetto all'emendamento Binelli. Paradossalmente, infatti, la frase « competenti a pronunciarsi sugli aspetti settoriali dell'offerta dei prodotti agricoli », contenuta nel secondo, è più ampia rispetto alla formulazione « I sottocomitati, sulla base dei pronunciamenti del Comitato, determinano criteri e condizioni generali per la stipula dei contratti interprofessionali di cessione dei prodotti », proposta dal primo. Forse questa contraddizione nasce dall'esigenza di inserire la parola « contratti » nella normativa in esame.

Quanto alla precisazione « tenendo conto in ogni caso delle quantità di offerta o di domanda », sono del parere che tale responsabilità potrebbe essere affidata all'organo esecutivo.

Per quanto mi riguarda, dichiaro la mia disponibilità — e ritengo che si debba parlare di questo argomento — ad un'impostazione che preveda l'articolazione di questo comitato nelle varie forme. Naturalmente, questo non può avvenire sulla base della dizione « tenendo conto delle quantità di offerta o di domanda » che sembra riportare un proporzionalismo nella costituzione del comitato, sulla base di indicatori di persone che non so poi chi dovrebbe rilevare.

A questo punto, vorrei esprimere la mia disponibilità, per le ragioni ora illustrate dal collega Lobianco, per trovare una impostazione che possa essere valida sotto l'aspetto della chiarezza e degli intendimenti.

GIAN CARLO BINELLI. Ritengo anch'io utile una breve sospensione; tuttavia, devo dire che si tratta di un articolo un po' tormentoso e tormentato, sul quale, come ha detto il ministro, abbiamo lavo-

rato bene. Però, dobbiamo compiere ancora uno sforzo per ricercare un'intesa soddisfacente per tutti i gruppi.

Abbiamo presentato l'emendamento 10. 2 perché il Governo non ha presentato un suo emendamento, ipotesi che pure si era affacciata in sede di Comitato ristretto ma non è diventata realtà. Abbiamo presentato l'emendamento proprio perché su quell'ipotesi avanzata dal Governo ci sentivamo di aderire, ritenendo che fosse una formulazione con il pregio di ottenere un consenso molto ampio.

L'onorevole Lobianco si è detto disponibile a rinunciare all'inciso: « tenendo conto in ogni caso delle quantità di offerta di domanda rappresentate dalle singole Organizzazioni interessate ». Credo che questo inciso vada eliminato non tanto perché respingo le argomentazioni del collega Lobianco (il rischio di proliferazione delle unioni), quanto per il fatto che si tratta, a mio giudizio, di una norma palesemente incostituzionale. Non possiamo rischiare di introdurre una norma che limiti i soggetti in riferimento alla consultazione del ministro quando questi soggetti siano legalmente riconosciuti. Di fatto, il ministro può avere una discrezionalità piuttosto ampia e può comportarsi come meglio crede o come meglio può, comunque, scrivere una cosa del genere in un testo di legge può comportare dei problemi, appunto perché si tratta di soggetti riconosciuti con decreto ministeriale, se non sbaglio. Di qui la considerazione di incostituzionalità.

Inoltre, opportunamente l'emendamento che abbiamo presentato, che recepisce in massima parte un emendamento abbozzato in sede di Comitato ristretto, parla di sede nazionale e di sede regionale per questi organismi consultivi, che non sono dei sottocomitati. Sappiamo dell'esistenza di contratti, anche assai significativi, stipulati a livello regionale; per esempio, il contratto riguardante il moscato, in Piemonte, è un contratto importante. A livello regionale, è aperta questa possibilità perché le parti accettano la convocazione da parte dell'asses-

sore regionale di buon grado e si mettono intorno ad un tavolo per discutere. Le regioni non hanno competenza nei settori commerciali, non hanno il potere di riunire soggetti diversi per stipulare un accordo interprofessionale; noi riteniamo opportuno offrire alle regioni questa possibilità, se effettivamente vi è l'esigenza di costituire degli organismi che consentano la stipulazione di contratti che hanno questa specificazione regionale, anche se di grande rilevanza nazionale.

ARCANGELO LOBIANCO. In seguito a quanto è emerso durante la discussione, mi dichiaro disponibile alla sostituzione dell'inciso: «tenendo conto in ogni caso delle quantità di offerta o di domanda rappresentate dalle singole Organizzazioni interessate», con le parole: «nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi».

Sul problema regionale, vorrei dire al collega Binelli che nulla vieta alle regioni di procedere a consultazioni; ma non possiamo accettare il principio che gli accordi interprofessionali possano essere, in una legge, posti a livello regionale. Oggi già avviene, di fatto, che degli organismi regionali procedano a consultazioni, ma non ritengo opportuno formalizzarlo nella legge. Credo che con l'accoglimento di questa modifica si possa giungere alla soluzione della vicenda.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il Comitato può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal comitato di

cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli per la stipulazione di accordi interprofessionali.

10. 3.

Mi sembra che il testo di cui ho dato or ora lettura rappresenti il massimo sforzo degli onorevoli colleghi delle varie parti politiche e, soprattutto, del Governo. Oltre tale formazione ritengo non sia possibile andare.

Desidero esprimere la mia parziale insoddisfazione, che comunque permane anche al termine di un elaborato difficile come quello ora in esame che, pur se dà conclusione ad un problema relativo al testo in discussione, in realtà non può soddisfare totalmente alcuna parte politica.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 10. 1 e 10. 2 se intendano mantenerli.

GIAN CARLO BINELLI. Riteniamo che l'emendamento da lei, signor presidente, letto poc'anzi sia migliorativo del testo dell'emendamento Bruni 10. 1. Ci sembra, tuttavia, che l'emendamento 10. 2 — di cui per altro non rivendichiamo la piena paternità, essendo tale emendamento frutto di un'elaborazione compiuta, in sede di Comitato ristretto, insieme con il ministro Pandolfi — sia, pur nella sua semplicità, più chiaro.

Pertanto, dichiaro di mantenere il mio emendamento.

PASQUALE DIGLIO. Mi sembra che l'emendamento del Governo 10. 3 recepisca in sostanza il contenuto dell'emendamento Binelli 10. 2. Ritengo, pertanto, che esso individui chiaramente la responsabilità anche del sottocomitato in quanto prevede l'indicazione di: «... criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali...» i quali devono essere individuati in sede diversa da quella del sottocomitato.

Dichiaro, dunque che voterò a favore dell'emendamento del Governo 10. 3.

ARCANGELO LOBIANCO. Ricordo agli onorevoli colleghi che avevamo accolto la proposta di una sospensione della seduta per poter formulare un testo che incontrasse il favore di tutte le parti politiche. Ci sembrava ovvio, pertanto, che la presentazione di un emendamento come quello proposto poc'anzi dal Governo presupponesse il ritiro degli emendamenti 10. 1 e 10. 2.

Poiché, invece, il gruppo comunista ha inteso mantenere il proprio emendamento, è ovvio che il gruppo della democrazia cristiana si veda costretto a fare altrettanto per il suo.

Il discorso, dunque, deve essere chiaro.

PASQUALE DIGLIO. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che abbiamo assicurato una disponibilità complessiva — almeno per quanto riguarda il gruppo socialista — sulla base di una determinata impostazione del testo del Comitato ristretto. Su tale base erano state espresse, sia pure in maniera informale, delle considerazioni ed era stato compiuto dal ministro Pandolfi uno sforzo in relazione al problema di cui stiamo trattando.

Ritengo che la questione posta ed il modo in cui si è giunti all'elaborazione dell'emendamento 10. 3 abbiano ripreso molte delle considerazioni svolte in sede di Comitato ristretto. Mi sembra evidente, pertanto, che un passaggio attraverso proposte emendative non rientri tra le « regole del gioco » ed invito, dunque, i colleghi a tenere conto dell'impostazione del nostro lavoro ed a trarne le conseguenze. In questo senso mi rivolgo anche ai colleghi del gruppo comunista.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ero partito dalla constatazione — in me assolutamente convinta e leale nei confronti di codesta Commissione — della sostanziale identità dei due emendamenti presentati: l'uno più esplicito e sintetico dell'altro, ma en-

trambi di identica conseguenza pratica. Avevo subito dichiarato che i due emendamenti potevano opportunamente integrarsi essendo utile, a mio giudizio, che il dettato della legge fosse sufficientemente analitico e chiaro, così da renderne più facile l'attuazione. Ne è risultato, pertanto, un testo che contiene i tre punti fondamentali a cui mi riferivo nell'esposizione precedente: il primo è che non basta avere un comitato nazionale per l'offerta dei prodotti agricoli, ma un qualcosa di più, cioè dei sottocomitati di settore; il secondo è che questi sottocomitati di settore siano composti a seconda delle caratteristiche dei medesimi, perché non vi è una corrispondenza rigida tra organizzazioni, tra comitati nazionali e settore, o tra settore e settore (ecco perché si ripete il concetto con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative, con ciò interpretando il « tenendo conto » dell'emendamento Bruni); il terzo è che questi comitati servano ad identificare la cornice di carattere generale entro cui, poi, inserire il quadro preciso con i vari articoli della contrattazione interprofessionale.

Giunti a questo punto, onorevoli colleghi, resta una questione politica non secondaria, ed è la seguente: il Governo ha collaborato alla elaborazione di questo testo sulla base di un presupposto politico — e questo lo dico in modo amichevole all'onorevole Binelli — ovvero sia che tutta la intelaiatura dell'articolo fosse il prodotto del concorso delle volontà espresse in seno al comitato ristretto. In questo senso va interpretato lo sforzo aggiuntivo del Governo, inferiore a quello compiuto dai gruppi politici che hanno lavorato in Commissione e nel Comitato ristretto. Sarebbe, pertanto, abbastanza singolare vanificare adesso lo sforzo compiuto dai gruppi politici per svolgere un lavoro congiunto e che, per la verità, il Governo ha cercato di secondare anche ai fini di una doverosa chiarezza legislativa.

Se le precisazioni che ho più sopra fornito potessero contribuire a non guastare un lavoro svoltosi in maniera quasi collegiale, saremmo vicini al risultato che tutti auspicavamo di raggiungere.

GIANCARLO BINELLI. Desidero precisare ai colleghi che nella mia dichiarazione non vi era alcuna furberia, tant'è che la dichiarazione ora resa dal ministro, dichiarazione che consideriamo parte integrante ed interpretazione della norma che abbiamo scritta insieme, mi induce tranquillamente a cambiare in favorevole il voto di astensione che, a nome del mio gruppo, avevo annunciato sull'emendamento del Governo.

Desidero solo aggiungere che, allorché ho dichiarato di voler mantenere il nostro emendamento e di astenerci altresì su quello presentato dal Governo, vi era una considerazione di fondo: quando fra di noi si cerca un accordo politico, il suo significato è che si può benissimo approvare una formulazione che consenta ad un provvedimento di essere varato, anche se poi le valutazioni possono essere leggermente diverse tra un gruppo e l'altro. Ovviamente, questo non può e non deve stupire, né tanto meno deve indurre la maggioranza, nella sua responsabilità, ad irrigidire le situazioni e a rendere più difficile un accordo faticoso che pur era stato, in qualche modo, raggiunto. La dichiarazione di astensione da me fatta aveva appunto questo significato, ovvero sia di avvertire la maggioranza con il nostro atteggiamento, un atteggiamento che voleva giungere ad una conclusione positiva degli articoli e dell'intero provvedimento. E lo sforzo di ricerca e di convergenza da parte del gruppo comunista per concludere l'iter del disegno di legge in tempi utili non può essere messo in dubbio da alcuno. È un obiettivo che ci eravamo posti e per il quale abbiamo lavorato seriamente.

Detto questo, e ribadito che consideriamo la dichiarazione testé resa dal ministro assai importante al fine di rendere più chiara la norma che abbiamo scritto, e alla quale sempre ci riferiremo tutte le

volte che dovessero insorgere eventuali difficoltà, dichiaro di ritirare il mio emendamento e di votare a favore di quello presentato dal Governo.

ARCANGELO LOBIANCO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 10. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

(È approvato).

ART. 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando integralmente gli appositi accantonamenti « Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione » e per la differenza lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Noi riteniamo che gli interventi previsti dal disegno di legge in esame siano necessari e, pertanto, non esprimeremo un voto contrario su di esso, tuttavia, non siamo in grado di darne una valutazione positiva.

Non ho chiesto la parola sull'articolo 10 perché intendevo svolgere alcune considerazioni in sede di dichiarazione di voto. Quell'articolo emblematicamente

riproduce la *ratio* della normativa, una *ratio* consistente in un tentativo di lottizzazione degli interventi che dovranno essere attuati.

Si tratta di perplessità che, a mio avviso, debbono essere qui evidenziate; non a caso è stato raggiunto un accordo che non nasconde le intenzioni di chi vuole gestire i fondi che, con il disegno di legge in esame, vengono destinati dall'agricoltura.

Sono preoccupato anche per alcuni profili di incostituzionalità, in considerazione dei limiti che vengono posti agli interventi di chi rappresenta le categorie interessate: noi sappiamo, infatti, quali costrizioni siano state poste in essere in ordine alla rappresentatività delle organizzazioni. In ogni caso, ci auguriamo che non si verifichi ciò che è già accaduto in passato, anche se quanto ci è stato rappresentato oggi non ci lascia ben sperare.

Un altro motivo che non ci induce ad esprimere una valutazione positiva è la reiezione di un emendamento da noi presentato circa le percentuali delle somme da destinare alle regioni meridionali. Se si dà per scontato che una determinata quota dei fondi stanziati debba essere assegnata al Mezzogiorno, non comprendo quali ostacoli si frappongono all'inserimento di una disposizione del genere nel testo che stiamo per varare. Evidentemente, esistono delle riserve che non possiamo denunciare in questa sede.

Noi abbiamo anche fatto presente la necessità di trarre dall'emarginazione le imprese agricole, in particolar modo quelle meridionali, attraverso interventi diretti a contenere l'incidenza negativa degli oneri gravanti sul settore e, quindi, abbiamo anche rappresentato l'esigenza della fiscalizzazione degli stessi. Proprio per tale ragione abbiamo proposto di destinare una parte dei finanziamenti a tal fine; ingenera quindi perplessità l'espressione di un voto contrario a tale nostra proposta a breve distanza di tempo dall'approvazione di una proroga nel pagamento dei contributi agricoli unificati.

Questi sono alcuni dei rilievi che ci inducono a non formulare una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in esame ed a preannunciare pertanto l'astensione del nostro gruppo.

GUIDO IANNI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge in esame.

Noi consideriamo positivamente lo sforzo compiuto dai gruppi per migliorare il testo precedente, a nostro avviso assolutamente insoddisfacente. In particolare, un aspetto apprezzabile, che tutti dobbiamo rilevare, consiste nell'aumento a 300 miliardi del limite d'impegno di cui all'articolo 3, che consente investimenti rapidi in agricoltura per oltre 3.500 miliardi.

Un altro elemento migliorativo della normativa precedente va individuato, a nostro avviso, nello sforzo compiuto per associare l'articolato mondo agricolo organizzato ai processi di programmazione.

Come ho accennato nei giorni scorsi, nella battaglia che noi abbiamo condotto e nella conseguente iniziativa che abbiamo cercato di trasfondere nel testo unificato in esame, non intendevamo mortificare nessuno, tanto meno le organizzazioni professionali; anzi, ci eravamo prefissi lo scopo di ampliare — proprio nel richiedere il contributo delle altre organizzazioni agricole insieme a quello delle organizzazioni professionali — il concorso qualificato di tutto il mondo agricolo al processo di programmazione che, in tal modo, potrà essere attuato con maggiore rapidità.

In terzo luogo, consideriamo positivamente il fatto di aver conseguito una maggiore precisione nei rapporti tra Stato e regioni ed un maggiore rispetto delle relative competenze. Anche questo dato, a nostro giudizio, consentirà una maggiore rapidità nella spesa pubblica.

Tutto ciò nonostante, noi riteniamo che nel disegno di legge siano presenti degli elementi negativi, per taluni aspetti anche profondamente negativi che cercheremo di correggere con appropriate ini-

ziative; nel frattempo, riteniamo che questo disegno di legge debba assicurare finanziamenti adeguati e certi al settore e garantire l'adozione del metodo della programmazione. Per quanto riguarda il primo punto, siamo però del parere che le somme di cui si tratta — come osservava il collega Binelli — siano assolutamente insufficienti. Una spesa di 100 miliardi l'anno è inferiore, in termini reali, a quella che lo Stato decise dieci anni fa per la forestazione. Oggi, si parla di forestazione produttiva e conservativa, quindi si amplia il campo di intervento, ma a fronte di ciò diminuiscono le risorse finanziarie, per altro in presenza di un'iniziativa comunitaria volta ad incentivare programmi in questo settore e, quindi, con il rischio (mi rallegro, signor ministro, che nel testo sia stato inserito l'articolo relativo al finanziamento dei provvedimenti e regolamenti comunitari) di non poter usufruire di tutti i benefici comunitari proprio a causa dell'inadeguatezza dei mezzi destinati a tale progetto.

Per altro, una spesa annua di circa 3 mila miliardi — considerato che tale somma comprende anche risorse da destinare allo svolgimento di compiti istituzionali da parte delle regioni e del Ministero dell'agricoltura — fa sì che i cosiddetti programmi orizzontali rischino di essere ancora una volta una semplice enunciazione e non producano alcun risultato effettivamente innovativo.

Il secondo elemento, quello della programmazione, a noi sembra rimanga nella legge debole nell'impostazione, fragile nell'individuazione delle strutture, debole nell'assunzione dei grandi orientamenti e delle scelte che con la stessa legge si compiono, lacunoso nella funzione di indirizzo di coordinamento tra le varie amministrazioni dello Stato.

Voglio ricordare che la legge non contempla come si possano coordinare gli interventi dell'amministrazione dello Stato fra il Ministero dell'agricoltura, Ministero delle partecipazioni statali e azienda per gli interventi nel Mezzogiorno, con il serio rischio — non voglio dire certezza — di sovrapposizione di in-

terventi, di disarticolazione di finalità, di confusione e contrasto negli indirizzi e negli interventi stessi.

Inoltre, inconsistente ci sembra la possibilità reale, e non teorica, di verifica e di controllo del Parlamento sui processi di formazione della programmazione.

In conclusione, continueremo, in occasione della discussione sulla legge finanziaria, nella nostra iniziativa, per tentare di dotare di ulteriori risorse la legge pluriennale. In conseguenza di queste considerazioni, riaffermo la nostra astensione.

GIORGIO NEBBIA. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro l'astensione dalla votazione su questo provvedimento.

PASQUALE DIGLIO. Esprimo, a nome del gruppo socialista, un giudizio positivo sulla legge che stiamo per approvare. Ritengo che essa presenti molti aspetti innovativi, tra questi, uno merita particolare attenzione: lo sforzo compiuto per quanto attiene all'individuazione delle azioni e alla specificazione di alcuni tipi di rapporti. L'intuizione di collegarsi ad una visione congiunta dell'intervento regionale e statale ritengo possa rappresentare un elemento con cui probabilmente si inizia e si intraprende una nuova strada nella ricerca di una reale operazione di intervento nel campo agricolo che, finora, ha trovato difficoltà — non dimentichiamolo — di carattere istituzionale e procedurale per la sua approvazione.

Non devono essere dimenticate le indicazioni fornite dal ministro in ordine allo sforzo di carattere finanziario che si è compiuto, che ritengo possa dare, sulla base della valutazione della legge pluriennale, elementi di certezza nel settore per le regioni e per i soggetti agricoli. La legge, sia pure con rispetto nei confronti delle organizzazioni dei soggetti economici, riafferma il principio della responsabilità delle istituzioni in ordine alla politica agricola e naturalmente individua, nella sua impostazione di carattere legi-

slativo, elementi di partecipazione nell'elaborazione della politica agricola, come è giusto che sia.

Si tratta di brevissime considerazioni personali sull'impegno del ministro del lavoro di preparazione di questa legge, prima, e di confronto con il Parlamento, poi; ritengo che su questa base e su questa impostazione la legge debba essere considerata un punto di riferimento nell'azione del Governo che si sta svolgendo nel nostro paese.

MORENO BAMBI. Anche il gruppo della democrazia cristiana vuole esprimere il suo pensiero e la sua posizione, che non possono che essere decisamente favorevoli rispetto ai risultati conseguiti, anche se qualche elemento, a nostro giudizio, poteva essere più puntualmente inserito all'interno della legge. Tuttavia, questo rappresenta un punto di partenza per sbloccare sostanzialmente molte delle iniziative di politica agraria, per un rilancio dell'agricoltura, che sono state messe in cantiere con l'elaborazione del piano agricolo nazionale.

Occorre sottolineare alcune questioni: intanto, rispetto alla legge n. 984, la modifica di alcune procedure e l'introduzione di nuovi meccanismi devono essere considerati elementi positivi per accelerare i processi di spesa e di formulazione dei programmi.

Indubbiamente, la legge che stiamo per approvare offre una concreta possibilità di ripresa della politica di programmazione e accoglie l'esigenza di assicurare al Governo centrale più incisive azioni di coordinamento, di indirizzo e di programmazione per quanto riguarda tutta la politica agraria. Un altro aspetto positivo è rappresentato dall'avvio di un'azione diretta per le politiche di settore, ormai indispensabile, con iniziative agrarie coordinate e finalizzate a risultati concreti, anche in relazione alla politica comunitaria.

Vi è un'importante allocazione di somme destinate ad interventi comunitari; fino ad oggi ci siamo lamentati per

la mancata utilizzazione di questi fondi: l'allocazione di 2.500 miliardi rappresenta senz'altro un elemento positivo.

Inoltre, importante è il ruolo delle organizzazioni professionali che, a nostro avviso, poteva essere reso più incisivo, e dovrebbe essere reso più incisivo, perché per una politica agraria corretta occorre che siano coinvolte in maniera concreta le parti interessate al processo produttivo. Quanto è stato fatto finora rappresenta l'avvio di un lavoro che, secondo noi, dovrà essere continuato: l'occasione non mancherà.

C'è da sottolineare l'importanza del collegamento di questa legge con la legge finanziaria, che verrà discussa nei prossimi giorni, nonché l'importanza dell'avvio della politica di contrattazione, con il riconoscimento dell'urgenza di completare il lavoro riguardante la normativa sugli accordi interprofessionali. Questo lavoro va completato — lo ricordo in questa occasione — con la rapida approvazione degli accordi interprofessionali e con un'attenta riflessione sulla legge finanziaria, in modo da poter reperire nuovi fondi da aggiungere a quelli stanziati con la legge pluriennale di spesa al nostro esame.

Il Ministero dell'agricoltura ha bisogno di una riforma; tale riforma va affrontata con la massima sollecitudine possibile e deve investire anche l'ICE, specie dopo quanto è avvenuto con la soppressione dell'articolo 7.

Con queste argomentazioni, il gruppo della democrazia cristiana dichiara che voterà a favore del provvedimento.

ARCANGELO LOBIANCO. Signor presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarazione di voto finale, non già per distinguere in qualche modo la mia posizione da quella testé espressa, a nome del gruppo della democrazia cristiana, dal collega Bambi, ma per sottolineare che mi accingo al voto finale su questo disegno di legge con animo non del tutto sereno.

Il provvedimento che stiamo per votare costituisce certamente un traguardo

che, come membri del gruppo della democrazia cristiana e soprattutto come rappresentanti del mondo agricolo, avevamo posto alla nostra attenzione e di cui ci eravamo fatti carico da diversi anni, anche con contributi originali i quali prescindevano dagli orientamenti del Governo.

Dunque, avevamo accolto la presentazione di questo disegno di legge con grande attenzione e con soddisfazione non solo perché esso teneva conto, se non di tutte, almeno della massima parte delle aspirazioni del mondo agricolo (e, quindi, anche del gruppo parlamentare della democrazia cristiana), bensì anche e soprattutto per la novità rappresentata dall'accoglimento delle politiche « orizzontali » e per l'innovazione delle procedure, nel rispetto delle norme costituzionali.

Ma un aspetto ancora più qualificante era stato da noi sottolineato: quello del ruolo che con il disegno di legge veniva assegnato alle organizzazioni professionali proprio in occasione del quarantennale della Repubblica italiana, come riconoscimento anche dei sacrifici affrontati dal mondo contadino in tutti questi anni, riconoscimento, per la verità, non attribuito al mondo contadino in questi ultimi anni, dacché il « triangolo » formato dal mondo del lavoro dipendente, dalla Confindustria e dal Governo ha mortificato il mondo del lavoro agricolo e, più in generale, il mondo del lavoro autonomo attraverso una cogestione della politica di programmazione e delle relative responsabilità.

Purtroppo, situazione politica e prese di posizioni di partito in contrasto con l'atteggiamento del mondo agricolo — che, nel suo complesso, ha cercato di spogliarsi di quel corporativismo che, forse, nel passato gli aveva impedito di essere pienamente protagonista della vita sociale ed economica del paese — hanno prevalso nel corso dei lavori di questa Commissione.

Il grande senso di responsabilità che ci ha indotti a scegliere tra il prolungamento dei tempi di discussione del dise-

gno di legge, le necessità presenti nel mondo agricolo e nelle sue strutture ed il mantenimento di posizioni di principio ha finito per fare prevalere la prima scelta, ma non perché si subisse la mortificazione che tutto il mondo agricolo — non solo una parte di esso — ha subito in questa Commissione.

Riteniamo che abbiano prevalso interessi di altri gruppi, fra i quali non sono soltanto certi gruppi politici o partitici, ma anche taluni gruppi di pressione esterni, i quali stanno travisando quello che deve essere un rapporto corretto tra mondo professionale e mondo economico. Ciò non significa, però, che possa essere accettata, questa volta, la mortificazione che il mondo agricolo può subire anche in sede parlamentare.

Evidentemente, oggi la scelta è tra l'accettazione di questa situazione e l'annullamento dei vantaggi che il provvedimento porta al mondo agricolo ed all'intero nostro paese.

Non va dimenticato, tuttavia, il contributo dato ai nostri lavori da parte del Governo e, per esso, dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale, oltre che presentatore del disegno di legge, è stato anche in qualche modo « gestore » della discussione.

Coerenza vorrebbe che chi rappresenta il mondo agricolo all'esterno del Parlamento si astenesse dalla votazione finale sul disegno di legge non per qualificare con tale astensione un suo atteggiamento critico verso gli aspetti procedurali del provvedimento, ma per porre in evidenza l'aspetto della mortificazione e della persecuzione che derivano al mondo agricolo dal provvedimento medesimo.

Credo che il mondo agricolo professionale, all'esterno del Parlamento, trarrà le sue conseguenze. Tuttavia, proprio perché il « solco » tra Parlamento e mondo agricolo non si approfondisca e perché non si creino distinzioni, né si coltivino pensieri di protagonismo personale, dichiaro, con senso di responsabilità, che voterò a favore del disegno di legge allineandomi in tale scelta al gruppo a cui appartengo e ponendo in risalto la positività, nel suo

complesso, del disegno di legge medesimo. Mi auguro, però, che la mortificazione istituzionale del mondo agricolo non impedisca di porre in luce tali aspetti positivi. Grazie.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella giornata odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura » (3573).

Presenti	31
Votanti	18
Astenuti	13
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Bambi, Bruni, Campagnoli, Cristofori, Diglio, Lobianco, Martino, Meneghetti, Micolini, Pellizzari, Pedroni, Rabbino, Urso, Zambon, Zarro, Zuech e Zurlo.

Si sono astenuti:

Agostinacchio, Antonellis, Barzanti, Bellini, Berselli, Binelli, Boncompagni, Fittante, Ianni, Lops, Nebbia, Poli e Zoppetti.

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA